

**PROVVEDIMENTO
DEL
SINDACO**

PROT. N. 18 IN DATA 18.07.2017

**REVOCA DELL'ASSESSORE COMUNALE
DOTT. GIANNI CAU**



CITTÀ DI VERCELLI

Provvedimento del Sindaco n. 18

OGGETTO: REVOCA DELL'ASSESSORE COMUNALE DOTT. GIANNI CAU.

IL SINDACO

Visti gli artt. 46, comma 2, e 47 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. i quali prevedono la nomina dei componenti della giunta comunale da parte del Sindaco;

Visto l'art. 28 del vigente Statuto comunale il quale prevede la nomina degli Assessori comunale da parte del Sindaco;

Rilevato che per giurisprudenza costante l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere e nominare gli Assessori a suo insindacabile giudizio.

Dato atto che, con provvedimento sindacale n. 34 del 14.12.2016, è stato nominato componente della Giunta Comunale il Dott. Gianni Cau, con il seguente incarico di collaborazione in ordine all'ambito di attività di programmazione economica e finanziaria, gestione del bilancio, entrate tributarie ed extra tributarie, provveditorato ed economato, partecipazioni societarie, aspetti contrattuali con le aziende di pubblici servizi, servizio idrico integrato, servizi demografici, sistemi informatici e statistici, personale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 46, comma 4, il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

Visto l'art. 31, comma 2, del vigente Statuto comunale il quale prevede: *"l'assessore può essere revocato dal Sindaco con atto motivato, da comunicarsi al Consiglio Comunale, che*

peraltro non ha alcun potere di invalidazione. La revoca ha effetto dalla data di notifica all'interessato".

Considerato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;

Dato atto che il citato art. 46 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali prevede la revoca di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale, ne consegue che l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio Comunale della revoca dell'Assessore;

Ritenuto di esercitare la facoltà di revoca della nomina ad Assessore comunale conferita al Dott. Gianni Cau, in quanto il rapporto fiduciario che ha determinato la nomina dell'Assessore *de qua* nel corso di questi mesi di collaborazione è venuto meno.

Considerato, inoltre, che le strategie, gli interventi attuati e le scelte effettuate dall'Assessore non hanno coinvolto a sufficienza utenti, operatori, gli stessi colleghi e i Consiglieri comunali. Pertanto, si rende necessario provvedere ad un nuovo assetto organizzativo e funzionale della Giunta al fine di dare un maggior slancio alle iniziative e alla programmazione che questa Amministrazione si è data con le Linee Programmatiche di Mandato.

Constatato che tale situazione ha accentuato una instabilità politico-amministrativa con ripercussioni sulla funzionalità dell'Amministrazione comunale, facendo venir meno il rapporto fiduciario tra il sottoscritto Sindaco e l'Assessore comunale.

Dato atto che ciò ha determinato il venir meno del rapporto di fiducia in merito all'idoneità del nominato Assessore a perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato;

Sottolineata l'importanza e l'urgenza di garantire al sottoscritto la possibilità di perseguire con piena efficienza ed operatività il programma politico di questa Amministrazione comunale e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta comunale.

Considerato che le suddette motivazioni legittimano pienamente la volontà del Sindaco di far cessare la vigenza dell'atto di nomina di Assessore comunale con una revoca espressa, fermo restando che con l'adozione del presente atto permane l'apprezzamento per l'impegno profuso dall'Assessore Cau durante il periodo assessorile;

Dato atto che il Consiglio di Stato – Sezione V, con varie sentenze ed in particolare con la n. 280 del 21 gennaio 2009 e la n. 4057 del 10.07.2012 ha affermato che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990; infatti, la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi;

Precisato, infine, che il venir meno della "fiducia" sulla idoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici, non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'Assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
2. Di revocare, per i motivi di cui in narrativa, il proprio provvedimento n. 34 del 14.12.2016 nella parte di nomina ad Assessore comunale del Dott. Gianni Cau, con delega nell'ambito di attività di programmazione economica e finanziaria, gestione del bilancio, entrate tributarie ed extra tributarie, provveditorato ed economato, partecipazioni societarie, aspetti contrattuali con le aziende di pubblici servizi, servizio idrico integrato, servizi demografici, sistemi informatici e statistici, personale, dando atto che la revoca della nomina comporta la contestuale revoca sia della nomina ad Assessore sia di tutte le deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita.


3. Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovo Assessore da disporsi con apposito separato atto, le attività politico-amministrative inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco.
4. Di disporre che il presente atto venga notificato all'interessato a cura dell'ufficio Messi notificatori del Comune di residenza.
5. Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza.
6. Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza all'Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Vercelli.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010, nr. 104 e ss.mm.ii..
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199 e ss.mm.ii..

Vercelli, 18 luglio 2017.



Il Sindaco
Maura Forte